

AGGIORNAMENTO FISCALE DICEMBRE

**DAL 01.01.2024 OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA PER I
CONTRIBUENTI IN REGIME DEI MINIMI E IN REGIME FORFETTARIO**

PREMESSA

Il DL n. 36/2022 ha introdotto l'obbligo di emissione della fattura elettronica per i contribuenti in regime dei minimi (art. 1 Legge n. 244/2007) e in **regime forfettario** (art. 1 Legge n. 190/2014).

L'obbligo si estende anche alla ricezione e conservazione sostitutiva delle fatture d'acquisto.

A partire dal prossimo 01.01.2024, salvo proroghe, anche tutti i contribuenti forfettari (art. 1, cc. 54 a 89 L. 190/2014) e minimi (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) dovranno emettere le fatture in formato elettronico, a prescindere dal volume di ricavi realizzato nel 2023.

DAL 01 GENNAIO 2024 SCATTA L'OBBLIGO DI EMETTERE LA FATTURA ELETTRONICA

In materia, l'articolo 18, comma 2, D.L. 36/2022 ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti che hanno adottato il regime forfettario, il regime dei minimi e gli enti che applicano il regime agevolato 398/1991 (in particolare, le associazioni sportive dilettantistiche e SSD).

L'obbligo di fatturazione elettronica si applica a imprese e/o soggetti che:

- si avvalgono del "regime di vantaggio" previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge del 6 luglio 2011, numero 98, successivamente convertito con modifiche dalla legge del 15 luglio 2011, numero 111;
- sono soggette al regime forfettario stabilito dall'articolo 1, commi 54 a 89, della legge del 23 dicembre 2014, numero 190;
- hanno optato per le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge del 16 dicembre 1991, numero 398, e nel periodo fiscale precedente hanno realizzato ricavi da attività commerciali non oltre la soglia di 65.000€.

Si è trattato di una introduzione progressiva:

- dal 1° luglio 2022 l'obbligo di emissione della fattura elettronica ha riguardato i soggetti che hanno conseguito ricavi o percepito compensi nel 2021 per un importo superiore a 25.000,00 euro;
- minimi, forfettari ed associazioni che non hanno superato tale soglia hanno potuto continuare ad utilizzare i tradizionali sistemi di fatturazione;
- dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo della e-fattura riguarderà tutti i forfettari/minimi/associazioni.

OBBLIGO FATTURA ELETTRONICA FORFETTARI/VANTAGGIO		
Periodo	Verso soggetti diversi da PA	Verso PA
Fino al 30/06/2022	Facoltativa	
Dal 1° luglio 2022	Obbligatoria se ricavi/compensi 2021 superiori a € 25.000	Obbligatoria
Dal 1° gennaio 2024	Obbligatoria per tutti	

DETTAGLI SUL REGIME TRANSITORIO E FINE DELLE ESENZIONI

Un regime transitorio ha garantito l'esenzione per i forfettari rimasti al di sotto dei 25.000€ di ricavi o compensi nel 2021.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, tramite la Faq 150 del 22 dicembre 2022, ha chiarito che questo regime transitorio terminerà alla fine del 2023, imponendo l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i forfettari a partire dal 2024.

EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E TERMINI

Per emettere una fattura elettronica, i soggetti che applicano il regime forfettario devono utilizzare uno dei seguenti canali:

- Il sistema di Interscambio (SDI), tramite il quale è possibile inviare le fatture elettroniche direttamente dal proprio software di fatturazione o tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate;
- Il portale Fatture e Corrispettivi, che permette di caricare le fatture elettroniche in formato XML.

Pertanto, dall'anno prossimo forfettari/minimi/associazioni dovranno attrezzarsi per l'emissione delle fatture elettroniche; è possibile accedere gratuitamente al sito dell'Agenzia delle Entrate alla propria area riservata, sezione "Fatture e corrispettivi" e "Fatture elettroniche e conservazione" per generare, trasmettere allo Sdi e conservare le fatture elettroniche emesse oppure acquistare un software/gestionale o pacchetti di fatturazione (Aruba- Infocamere).

Il termine ordinario per l'emissione della fattura elettronica è il 12° giorno dall'effettuazione dell'operazione (giorno di consegna del bene o di pagamento della prestazione di servizi).

Oltre tale scadenza trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs n. 471/97, che si riassumono di seguito:

- dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati;
- da € 250 a € 2.000 in caso di violazione non rilevante ai fini della determinazione del reddito.

OPERAZIONI ATTIVE E NUMERAZIONE DELLE FATTURE

La fatturazione elettronica delle **operazioni attive** prevede l'applicazione del **regime di non imponibilità IVA**, ex art. 8, co. 1, lett. a) e b) del DPR n. 633/72.

In questo caso l'operazione può essere documentata anche attraverso fattura analogica o elettronica (tramite Sdi), utilizzando il **codice natura N2.2** (altri casi delle operazioni non soggette).

In merito l'Agazia delle Entrate ha confermato che la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle cartacee potrà proseguire ininterrottamente; occorrerà far sì che sia garantita l'identificazione univoca della fattura.

OPERAZIONI CON SOGGETTI ESTERI

Per quanto riguarda le **prestazioni di servizi generiche** rese ad un committente estero, soggetto passivo d'imposta, si applicano ai forfetari le disposizioni di cui all'art. 7-ter del DPR n. 633/72 e, conseguentemente, viene emessa fattura senza addebito d'imposta (vedi la Circolare n. 10/E/2016, § 4.1.2).

I soggetti obbligati all'emissione della fattura elettronica saranno inoltre tenuti a comunicare all'Agazia delle Entrate i dati relativi alle operazioni con l'estero.

Tali soggetti saranno tenuti all'emissione di:

- fattura elettronica per le operazioni effettuate verso soggetti passivi non residenti;
- autofattura per le operazioni ricevute da soggetti passivi non residenti.

IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Altro aspetto da tenere in considerazione è legato al fatto che il passaggio dalla fatturazione cartacea a quella elettronica implica un cambiamento nella modalità di assolvimento dell'imposta di bollo (che ricordiamo va assolta solo se l'importo da fatturare è superiore a 77,47 euro).

Se, infatti, con le fatture cartacee bastava acquistare un contrassegno telematico (con data uguale o al massimo antecedente a quella dell'emissione della fattura) ed apporlo sulla fattura stessa, nella fattura elettronica la procedura si semplifica.

Basterà valorizzare la voce "SI" nel campo "Bollo Virtuale" presente nello schema di compilazione della fattura elettronica, e poi, per ogni trimestre solare, all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi", addebitare sul proprio IBAN l'importo da versare.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ... ✍

Distinti saluti

Attenzione: Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.